



di Avv.to Rosa Bertuzzi

Decreto 10 luglio 2023, n.119

“Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

1. Premessa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, n.204, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2023, n.119, che entrerà in vigore dal 16 settembre 2023 e reca il Regolamento per determinare le condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214 ter¹ del D.L.vo n.152/2006 (c.d. "Codice dell'Ambiente").

Il predetto articolo, al comma 2°, ha disposto l'adozione di un apposito decreto (norma completamente disattesa in quanto avrebbe dovuto essere adottato entro il 26 novembre 2020 in forza del disposto di cui al D.L.vo 116/2020) per la definizione delle modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione dell'operatore necessari per effettuare le operazioni di preparazione al riutilizzo, la quantità massima che può essere utilizzata, l'origine, la tipologia e la natura dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche per il loro utilizzo in base a quali prodotti i componenti divenuti rifiuti devono essere sottoposti ad attività preparatorie destinate al riutilizzo. Tale intervento normativo ha lo scopo di fornire informazioni utili agli operatori per svolgere attività di preparazione al riutilizzo nel rispetto della gerarchia dei rifiuti. Questo standard consente inoltre di perseguire gli obiettivi definiti dalla UE per i rifiuti preparati per il riutilizzo e il recupero.

Occorre preliminarmente rappresentare che la **“Preparazione per il riutilizzo”**, viene definita dal TUA come l'insieme delle operazioni *“di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”*. Tale infatti è la procedura da preferire sia al riciclaggio sia alle altre attività di recupero di rifiuti. Quindi, il riutilizzo può essere definito come un'operazione di gestione finalizzata a prevenire o quantomeno posporre la produzione di rifiuti da avviare ad altra operazione di recupero (ex All.C alla parte IV del TUA) o a operazioni di smaltimento (ex All.B alla parte IV del TUA).

¹ Art. 214 ter del D.L.vo 152/2006 rubricato *“Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata”*.

I criteri di priorità nella gestione dei rifiuti sono stati sanciti all'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti del 2008 e recepiti dalla legislazione nazionale all'articolo 179 del D.L.vo 152/2006 secondo cui:

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. LE MODIFICHE PROCEDURALI: DALLA S.C.I.A. ALLA C.I.A.

Il D.L.vo 116/2020 disponeva inizialmente che le operazioni di cui all'articolo 214-ter del D.L.vo n.152/2006 potessero essere avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto (adottato come visto solo il 10 luglio 2023), a seguito di “**segnalazione certificata di inizio di attività**” (SCIA) ex 241/1990, la quale consentiva di iniziare immediatamente l'attività e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine. Tale procedura, com'è ovvio immaginare, avrebbe consentito di snellire il procedimento in favore di un effettivo recepimento della normativa europea sui rifiuti.

Tuttavia la L.108/2021 ha modificato l'articolo 214-ter del D.L.vo 152/2006 prevedendo che l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sia avviato, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, decorsi novanta giorni dalla **comunicazione di inizio attività**², entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalità indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 214-ter³.

3. I CONTENUTI DEL DECRETO 10 LUGLIO 2023, N.119

Ambito di applicazione del decreto:

In ossequio all'articolo 3 del Decreto, le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei a essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo⁴, pulizia⁵, smontaggio⁶ e riparazione⁷ che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.

2 Ex art. 2 c.1 Lett.e) del D.M. 119/2013 si definisce «comunicazione di inizio attività»: la comunicazione di cui all'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3 In proposito si veda specifico articolo all'indirizzo https://ambienterosa.net/articoli/2021/082_ambiente_rosa_consulenze_ambientali_riorganizzazione_impresa_ex_231.pdf.

4 «Controllo»: operazione che consiste nell'ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l'idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo.

5 «Pulizia»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l'impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo.

6 «Smontaggio»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione.

7 «Riparazione»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbatura, verniciatura, laccatura.

Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime

Classe Merceologica (CM)	Codice EER	Descrizione	Quantità [t/a]
1	200307, 200138, 200139, 200140	Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti	100
2	200307, 200138, 200139, 200140	Mobili e cucine a gas e loro componenti	100
3	200307, 200138, 200140	Reti e materassi	10
4	200307	Pneumatici per biciclette	10
5	200307, 200138, 200139, 200140	Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti	100
6	200307, 200138, 200139, 200140	Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi e pagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m, ecc.)	100
7	200110, 200111	Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini	200
8	200138, 200139, 200140, 170201, 170203, 170402, 170405	Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti	100
9	200138, 200139, 200140	Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti	200
10	200140	Pentole padelle e stoviglie	100
11	170102, 170103, 170201, 200138	Pavimenti, rivestimenti, ceramiche	500
12	170201, 170202, 170203, 200102, 200138, 200139, 200140	Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti	10
13	020104, 020110	Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l'attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre	100

Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime

Classe Merceologica (CM)	Codice CER	Descrizione	Quantità [t/a]
14	160214 160216 200136	Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i toner; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l'illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.	500

Ambito di esclusione dal decreto:

- rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- veicoli fuori uso;
- rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

Procedure normative

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità degli articoli 216⁸, commi 1 e 2, 181⁹, comma 1, 214¹⁰, commi 1, 2 e 3 del TUA e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente.

Le attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità.

La conformità del prodotto all'esito del recupero

Il prodotto preparato per il riutilizzo è conforme al Regolamento, quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Il prodotto (o il suo imballaggio) viene munito di etichetta recante l'indicazione: «**Prodotto preparato per il riutilizzo**».

Definizione di PPRAEE e garanzia di conformità

Il «PPRAEE» è costituito dal prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE reimmesso al consumo e munito di etichetta recante l'indicazione apposta dall'operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.

Il gestore deve garantire che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicuri le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3.

I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto, in virtù di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4.

8 Rubricato "Operazioni di recupero".

9 Rubricato "Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti".

10 Rubricato "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate".